

Redatto ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 29/07/2009

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO
ITALCREDI SPA

 Sede Legale e Direzione Generale: C.so Buenos Aires, 79 – 20124 Milano
 Tel. 02/66721711 – fax 02/67493080 – info@italcredi.it - www.italcredi.it

Capitale Sociale € 1.200.000 interamente versato – C.C.I.A.A. - N. Iscr. R.e.a. 1141791 – N. Iscr. Reg. Imprese/C.F. / P. I.V.A. 05085150158

Iscritta all'albo degli intermediari finanziari n° 6126 della Banca d'Italia

SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Agente in attività Finanziaria Mediatore Creditizio

Denominazione e Ragione Sociale: _____

Telefono: _____ Fax: _____ Web Site: _____

Sede Legale e Amministrativa: _____

Iscrizione Albo / Elenco tenuto dalla Banca d'Italia: n. _____

Timbro Agente in attività finanziaria o Mediatore Creditizio

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Cessione del Quinto dello stipendio e della pensione: prestito personale, a tasso fisso per l'intera durata del prestito, estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota dello stipendio/salario/pensione mensile cui il Cedente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato o del collocamento in quiescenza. Il prestito mediante cessione del quinto dello stipendio è regolato dagli artt. 1260 e seguenti c.c. e dal DPR 5/1/1950 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni. Il prestito mediante cessione del quinto della pensione è altresì regolato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/12/2006 n. 313. Le rate mensili di ammortamento del prestito vengono trattenute dallo stipendio/salario/pensione del Cedente ad opera del proprio datore di lavoro o Ente previdenziale, che ne effettua rimessa diretta alla Cessionaria

Delegazione di Pagamento: prestito personale, a tasso fisso per tutta la durata del prestito, estinguibile mediante trattenuta di una quota dello stipendio/salario/compenso mensile e versamento della medesima da parte del datore di lavoro alla Delegataria, previo conferimento al datore di lavoro, da parte del lavoratore dipendente, del relativo mandato (artt. 1269 e seguenti c.c., 1723 2° comma c.c., DPR 5/1/1950 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, se ed in quanto applicabili). La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro.

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

Servizi accessori: Tutti i finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi e/o altre mallevacie, a premio unico, contro il rischio vita ed il rischio impiego. Per quanto riguarda la copertura assicurativa del rischio di decesso, la premiorienza del Cedente/Delegante determina a favore della Cessionaria/Delegataria la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data di decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte della Cessionaria/Delegataria, il debito si considera estinto. L'assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente/Delegante e rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cedente/Delegante a garanzia del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. Il costo per detta copertura assicurativa è a totale carico del Cedente/Delegante ed il relativo premio unico verrà trattenuto e versato alla Compagnia Assicuratrice direttamente dalla Cessionaria/Delegataria al momento dell'erogazione del prestito.

Inoltre, i finanziamenti saranno assistiti da una polizza "credito" (ramo 14) o da una polizza "perdite pecuniarie" (ramo 16), in funzione del contenuto del contratto di prestito. Nel primo caso, la Cessionaria/Delegataria, con costi a proprio carico, stipula una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte alla Cessionaria/Delegataria dall'Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della prima verso il Cedente/Delegante ed il relativo: datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente; Fondo Pensione; Istituto di Previdenza Obbligatoria. Invece, nel caso di polizza "perdite pecuniarie" essendo l'interesse tutelato quello del lavoratore dipendente, il premio è a totale carico di quest'ultimo e verrà trattenuto e versato alla Compagnia Assicuratrice direttamente dalla Cessionaria/Delegataria al momento dell'erogazione del prestito. In tale ipotesi non sono previsti meccanismi di rivalsa nei confronti dell'assicurato.

Informazioni sul soggetto erogante: le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla ItalcRedi S.p.A. anche in qualità di mandataria di Istituti Bancari e Società finanziarie con la stessa convenzionati, inoltre i contratti di prestito o i relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti Bancari o Società finanziarie abilitati. L'eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del Cedente/Delegante e dell'Amministrazione ad avvenuta notifica della cessione stessa.

Durata: i prestiti sono rimborsabili in rate mensili per i periodi di ammortamento indicati in contratto.

Tempi di erogazione: ottenuto l'atto di benestare o nulla osta da parte del datore di lavoro, verificata la regolarità di tutta la documentazione propedeutica e necessaria al perfezionamento dell'operazione di prestito ed eseguite le ritenute e i versamenti di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), del Prospetto Condizioni Economiche. La ItalcRedi provvederà al versamento del netto ricavo entro 10 giorni dall'espletamento delle attività sopra indicate.

Reti esterne: i contratti possono essere conclusi mediante l'intervento di Agenti in attività finanziaria o di Mediatori Creditizi convenzionati con la ItalcRedi S.p.A. e da questi integralmente remunerati anche per conto del Cliente all'esito della conclusione del contratto, per cui nessun corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti stipulati.

Si precisa che la rete esterna non rappresenta la ItalcRedi S.p.A. e che gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con la stessa convenzionati devono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità.

Estinzione anticipata: in ogni caso di estinzione anticipata del prestito, anche per l'eventuale rinnovo, le somme indicate alle lettere B), C), D), E), F), G), non saranno rimborsate, trattandosi di costi od oneri sostenuti dall'Intermediario o corrisposti anche a terzi in un'unica soluzione e non recuperabili. Conseguentemente il debitore godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi nominali sul capitale indicati al punto A) delle Condizioni Economiche e del Documento di Sintesi del contratto, per il periodo di rateazione non goduto, il tutto detratti gli oneri di estinzione anticipata.

Recesso: Ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo) e successive modifiche il Cliente ha il diritto di recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla stipula del contratto di finanziamento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a ItalcRedi S.p.A., C.so Buenos Aires, 79, 20124 Milano. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire a ItalcRedi S.p.A. quanto già ricevuto ad ogni titolo, comprese l'estinzioni eventualmente effettuate, quindi il contratto non verrà risolto prima dell'avvenuta restituzione in un'unica soluzione della somma corrispondente oltre alle spese ed oneri già sostenuti.

Rischi dell'operazione: i finanziamenti sono a tasso fisso, il cliente, pertanto, non potrà nell'eventualità beneficiare di eventuali fluttuazioni di tassi al ribasso.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Oneri	Prestito cessione stipendio	Prestito con delega	Prestito cessione pensione
A) TAN Tasso Annuo Nominale applicabile	max 6,50%	max 6,50%	max 6,50%
B) Commissioni Bancarie *	max 6%	max 6%	max 6%
C) D) Totale complessivo tra (C) Commissioni Cessionario e (D) Commissioni Agente/Mediatore Creditizio/altro Intermediario Finanziario *	max 28%	max 28%	max 28%
E) Oneri Erariali/Imposta di Bollo**	Euro 14,62	Euro 14,62	Euro 14,62
F) Premio assicurativo garanzia caso morte/perdite pecuniarie ***	min 2% max 27%	min 5% max 15%	min 5% max 15%
G) Spese fisse (notifica, istruttoria, postali obbl., tel., ecc.)	max 370 euro	max 370 euro	max 370 euro
H) TAE/ISC capitale netto mutuato fino a 5.000,00 euro	25,00%	25,00%	25,00%
H) TAE/ISC capitale netto mutuato oltre 5.000,00 euro	25,00%	25,00%	25,00%
I) TEG**** capitale netto mutuato fino a 5.000,00 euro	21,33%	19,62%	21,33%
I) TEG**** capitale netto mutuato oltre 5.000,00 euro	16,87%	19,62%	16,87%
L) Interessi di mora	pari al TAN dell'operazione	pari al TAN dell'operazione	pari al TAN dell'operazione
M) Oneri di estinzione anticipata su capitale residuo	max 1%	max 1%	max 1%
N) Spese comunicazioni non obbligatorie per ognuna	euro 30,00	euro 30,00	euro 30,00
O) Spese/commissioni solo in caso di compilazione e rilascio preventivo del contratto a titolo di informativa precontrattuale	euro 5,00	euro 5,00	euro 5,00
P) Penali in caso di annullamento da parte del cliente****	max 6%	max 6%	max 6%

* Valori calcolati sul capitale lordo mutuato. ** Gli oneri erariali sono calcolati sul valore attuale del prestito. *** Valore puramente indicativo variabile in base all'ammontare del finanziamento, all'età anagrafica ed all'anzianità di servizio del Cliente ed alla diversa valutazione del rischio rilevato dall'Assicuratore o Manlevante, calcolato sul montante del finanziamento; **** Nel TEG delle cessioni sono incluse le spese relative alle polizze; ***** Valore calcolato sul netto ricavo erogato **LEGENDA:** TAN: (Tasso Annuo Nominale) è il tasso di interesse che remunera il capitale erogato e si intende riferito all'anno civile; TAE: è il costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua; ISC: è l'indicatore sintetico di costo totale dell'operazione; TEG: è l'indice di tasso applicato al contratto ai fini della Legge anti usura; **Interessi di mora:** interessi suppletivi dovuti dal Cliente in caso di suo ritardo nei pagamenti; **Cessione/Delega "pro-solvendo":** negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento ma il Cedente/Delegante non è liberato della sua obbligazione fino a quando il creditore non ha ottenuto il pagamento.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI APPLICATE

Prestito contro Cessione	Prestito con Delega
<p>- Il Cedente, con il contratto di Cessione del Quinto dello stipendio/salario/pensione (art.1260 e seguenti c.c., DPR 5/1/1950 n. 180 e successive modificazioni e integrazioni, Regolamento 28/7/1950 n. 895 e Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/12/2006 n. 313) si dichiara debitore nei confronti della Cessionaria per l'importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri tutti di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro Condizioni Economiche, e si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante cessione "pro-solvendo" di quote uguali, mensili e consecutive del suo stipendio/salario/pensione già comprensive delle quote di ammortamento del capitale, interessi, oneri e spese indicate.</p> <p>- Gli interessi, le commissioni, le spese ed ogni altro onere come indicate nei pregressi punti A, B, C, D, E, F, G, delle Condizioni Economiche saranno trattenuti anticipatamente al momento dell'erogazione del prestito così come le somme necessarie per estinguere per conto del Cliente eventuali prestiti pregressi.</p> <p>- In ogni caso di ritardato o mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata del prestito, saranno dovuti senza bisogno di intimazione alcuna, gli interessi di mora al Tasso Annuo Nominale applicato al prestito stesso, salva la facoltà della Cessionaria di considerare il Cedente decaduto dal beneficio del termine.</p> <p>- A garanzia del prestito il Cedente si obbliga a stipulare polizza vita caso morte con compagnie di primaria importanza anche proposte dalla Cessionaria ovvero altre malleverie ad essa gradite. In caso di premorienza e per quanto risarcito alla Cessionaria in dipendenza del prestito l'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente e rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cedente a garanzia del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. Sempre a garanzia del prestito verrà stipulata contro il rischio impiego una polizza "credito" o una polizza "perdite pecuniarie" La polizza credito è stipulata dalla Cessionaria con costi a proprio carico a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte alla Cessionaria dall'Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del primo verso il Cedente ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione, Istituto di Previdenza Obbligatoria. Invece, il premio relativo alla polizza perdite pecuniarie è a totale carico del Cedente e verrà trattenuto e versato alla compagnia assicuratrice direttamente dalla Cessionaria al momento dell'erogazione del prestito. In tale ipotesi non sono previsti meccanismi di rivalsa nei confronti dell'assicurato.</p> <p>- In caso di cessazione dal servizio il Cedente deve darne comunicazione alla Cessionaria. La cessione estenderà i suoi effetti su quanto al Cedente spetti in conseguenza di tale cessazione e l'Amministrazione ceduta tratterà l'importo necessario per l'estinzione dell'intero residuo debito per cessione. Se dette somme non fossero sufficienti la cessione si estenderà per la differenza e fino al saldo sulla pensione od altro assegno di quiescenza erogato al Cedente.</p> <p>- In tutte le ipotesi di estinzione anticipata, anche per rinnovo, il Cedente potrà fruire del solo abbuono della quota di interessi (TAN) indicata in contratto e non ancora maturata. Viene altresì fatta salva la facoltà della Cessionaria di richiedere oneri per estinzione anticipata nella misura non superiore al 1% del capitale residuo.</p> <p>- Il Cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo del prestito se prima, a giudizio insindacabile della Cessionaria non saranno stati forniti tutti gli atti ed i documenti per la validità e garanzia della cessione ivi compreso il rilascio del bene. Entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria al perfezionamento dell'operazione di prestito la ItalcRedi S.p.A. provvederà al versamento del netto ricavo.</p> <p>- Il Cedente si obbliga a denunciare alla Cessionaria il suo trasferimento ad altra Amministrazione autorizzando la prosecuzione della cessione anche presso quest'ultima. In ogni caso ogni somma e/o indennità comunque dovuta al Cedente dalla vecchia Amministrazione in conseguenza della cessazione dal servizio verrà ritenuta e corrisposta alla Cessionaria fino alla concorrenza del debito residuo per cessione, continuando le trattenute presso la nuova Amministrazione solo per l'eventuale residuo debito per cessione ancora dovuto alla Cessionaria.</p> <p>- In caso di richiamo alle armi del Cedente la cessione estenderà i suoi effetti sulle indennità che venissero in tal caso liquidate.</p> <p>- Per tutta la durata della cessione il Cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul suo trattamento/indennità di fine rapporto.</p> <p>- La Cessionaria fornisce al Cedente, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Detta comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 giorni dal ricevimento.</p> <p>- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 e seguenti c.c. è facoltà della Cessionaria cedere a terzi il credito per cessione ancora dovuto dal Cedente.</p> <p>- Ogni controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del prestito contro cessione sarà devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza del Cedente.</p> <p>- Il Cedente si impegna a tenere indenne e/o a rimborsare alla Cessionaria tutte le spese legali che dovessero insorgere per il riconoscimento e/o recupero dei suoi crediti. In caso di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Amministrazione ceduta la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti derivanti dalla cessione in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, a lui surrogandosi anche nella facoltà di richiedere l'intervento del previsto Fondo di garanzia fino alla concorrenza del suo residuo debito per cessione.</p> <p>- Ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modifiche il Cliente ha il diritto di recedere entro e non oltre 14 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a ItalcRedi S.p.A., C.so Buenos Aires, 79 - 20124 Milano. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire quanto già ricevuto ad ogni titolo, comprese l'estinzioni eventualmente effettuate quindi il contratto non verrà risolto prima dell'avvenuta restituzione in un'unica soluzione della somma corrispondente oltre alle spese ed oneri già sostenuti.</p> <p>- Competente per la definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami di ItalcRedi S.p.A., Corso Buenos Aires, 79 - 20124 Milano, cui il Cedente dovrà inviare eventuali rimostranze, con lettera raccomandata, fax, o in via informatica all'indirizzo e-mail reclami@italcredi.it. L'Ufficio Reclami evade la contestazione entro 30 giorni come previsto per legge. Nel caso in cui il Cedente non si ritiene soddisfatto della risposta avuta e il reclamo non supera un valore di Euro 100.000,00 può presentare ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario), via delle Botteghe Oscure n. 54 - 00186 Roma, avvalendosi dei moduli scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it e della Guida all'ABF resa disponibile presso la sede legale della Società, le filiali, nonché scaricabile dal sito internet della stessa. Il ricorso all'Ufficio Reclami e all'ABF non priva il cliente del diritto successivo di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria, un Organismo Collettivo, ovvero, ove previsto, un Collegio Arbitrale.</p>	<p>- Con la Delegazione di pagamento (artt. 1269 e seguenti c.c., 1723, 2° comma c.c., DPR 5/1/1950 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, se ed in quanto applicabili) il Cliente si dichiara debitore nei confronti della Delegataria per l'importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri tutti di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro Condizioni Economiche e si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante delegazione di pagamento "pro-solvendo" conferendo al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile a trattenerne in favore della Delegataria quote uguali, mensili e consecutive del suo stipendio, già comprensive delle quote di ammortamento del capitale, interessi, oneri e spese indicate.</p> <p>- Gli interessi, le commissioni, le spese ed ogni altro onere come indicate nei pregressi punti A, B, C, D, E, F, G, delle Condizioni Economiche saranno trattenuti anticipatamente al momento dell'erogazione del prestito così come le somme necessarie per estinguere per conto del Cliente eventuali prestiti pregressi.</p> <p>- In ogni caso di ritardato o mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata del prestito, saranno dovuti senza bisogno di intimazione alcuna, gli interessi di mora al Tasso Annuo Nominale applicato al prestito stesso, salva la facoltà della Delegataria di considerare il debitore decaduto dal beneficio del termine.</p> <p>- A garanzia del prestito il Delegante si obbliga a stipulare polizza vita caso morte con compagnie di primaria importanza anche proposte dalla Delegataria ovvero altre malleverie ad essa gradite. In caso di premorienza e per quanto risarcito alla Delegataria in dipendenza del prestito l'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cedente e rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Delegante a garanzia del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. Sempre a garanzia del prestito verrà stipulata contro il rischio impiego una polizza "credito" o una polizza "perdite pecuniarie" La polizza credito è stipulata dalla Delegataria, con costi a proprio carico a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte alla Delegataria dall'Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del primo verso il Delegante ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione, Istituto di Previdenza Obbligatoria. Invece, il premio relativo alla polizza perdite pecuniarie è a totale carico del Delegante e verrà trattenuto e versato alla compagnia assicuratrice direttamente dalla Cessionaria al momento dell'erogazione del prestito. In tale ipotesi non sono previsti meccanismi di rivalsa nei confronti dell'assicurato.</p> <p>- In caso di cessazione del rapporto di lavoro il Delegante deve darne comunicazione alla Delegataria. La delega estenderà i suoi effetti su quanto al Delegante spetti in conseguenza di tale cessazione e l'Amministrazione delegata tratterà l'importo necessario per l'estinzione dell'intero residuo debito dovuto. Se dette somme non fossero sufficienti la delega si estenderà per la differenza e fino al saldo sulla pensione od altro assegno di quiescenza erogato al Delegante.</p> <p>- In tutte le ipotesi di estinzione anticipata, anche per rinnovo, Delegante fruirà del solo abbuono della quota di interessi (TAN) indicata in contratto e non ancora maturata. Viene altresì fatta salva la facoltà della Delegataria di richiedere oneri per estinzione anticipata nella misura non superiore al 1% del capitale residuo.</p> <p>- Il Cliente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo del prestito se prima, a giudizio insindacabile della Delegataria non saranno stati forniti tutti gli atti ed i documenti per la validità e garanzia della delega ivi compreso il rilascio del bene da parte dell'Amministrazione delegata. Entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria al perfezionamento dell'operazione di prestito la ItalcRedi S.p.A. provvederà al versamento del netto ricavo.</p> <p>- Il Cliente si obbliga a denunciare alla Delegataria il suo trasferimento ad altra Amministrazione autorizzando la prosecuzione della delega anche presso quest'ultima. In ogni caso ogni somma e/o indennità comunque dovuta al Delegante dalla vecchia Amministrazione in conseguenza della cessazione dal servizio verrà ritenuta e corrisposta al Delegante fino alla concorrenza del debito residuo per delega, continuando le trattenute presso la nuova Amministrazione solo per l'eventuale residuo debito per delega ancora dovuto alla Delegataria.</p> <p>- In caso di richiamo alle armi del Delegante la delega estenderà i suoi effetti sulle indennità che venissero in tal caso liquidate.</p> <p>- Per tutta la durata della delega il Delegante si impegna a non richiedere anticipazioni sul suo trattamento/indennità di fine rapporto.</p> <p>- La Delegataria fornisce al Cliente, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Detta comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 giorni dal ricevimento.</p> <p>- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 e seguenti c.c. è facoltà della Delegataria cedere a terzi il credito per delega ancora dovuto dal Delegante.</p> <p>- Ogni controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del prestito con delega sarà devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza del Delegante.</p> <p>- Il Cliente si impegna a tenere indenne e/o a rimborsare alla Delegataria tutte le spese legali che dovessero insorgere per il riconoscimento e/o per il recupero dei suoi crediti. In caso di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Amministrazione delegata la Delegataria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti derivanti dalla delega di pagamento in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Delegante a lui surrogandosi.</p> <p>- Ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modifiche il Cliente ha il diritto di recedere entro e non oltre 14 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a ItalcRedi S.p.A., C.so Buenos Aires, 79 - 20124 Milano. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire quanto già ricevuto ad ogni titolo, comprese l'estinzioni eventualmente effettuate quindi il contratto non verrà risolto prima dell'avvenuta restituzione in un'unica soluzione della somma corrispondente oltre alle spese ed oneri già sostenuti.</p> <p>- Competente per la definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami di ItalcRedi S.p.A., C.so Buenos Aires, 79 - 20124 Milano, cui il Cliente dovrà inviare eventuali rimostranze, con lettera raccomandata, fax, o in via informatica all'indirizzo e-mail reclami@italcredi.it. L'Ufficio Reclami evade la contestazione entro 30 giorni come previsto per legge. Nel caso in cui il Cliente non si ritiene soddisfatto della risposta avuta e il reclamo non supera un valore di Euro 100.000,00 può presentare ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario), via delle Botteghe Oscure n. 54 - 00186 Roma, avvalendosi dei moduli scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it e della Guida all'ABF resa disponibile presso la sede legale della Società, le filiali, nonché scaricabile dal sito internet della stessa. Il ricorso all'Ufficio Reclami e all'ABF non priva il cliente del diritto successivo di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria, un Organismo Collettivo, ovvero, ove previsto, un Collegio Arbitrale.</p>